



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

Ufficio del Giudice di Pace di Bari – Avv. Mazzei

R.G.5848/2019 – UDIENZA DEL 10/07/2019

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA



per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t. Dott. Nicola Magrone,

rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto, dal sottoscritto **CITTA' DI MODUGNO**

Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di

Avvocato dell'Ente e Responsabile Avvocatura Comunale, entrambi

elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Comunale di Modugno, al Viale

della Repubblica n. 46 (**Chiede di ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo**

pec: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

Io sottoscritto Dott. Nicola Magrone, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno

DELEGO

l'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, Rg.5848/2019 dinanzi al Giudice di Pace di Bari, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonché richiedere atti conservativi e cautelativi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso l'Avvocatura Comunale di Modugno, al viale della repubblica n.46 Modugno, il 9/7/2019

IL SINDACO

Dott. Nicola MAGRONE

E' autentica la firma

CONTRO

Sig. Lepore Giuseppe, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

CONVENUTO

ATTORE

Con atto di citazione notificato in data 18/4/2019 il Sig. Lepore Giuseppe Antonio ha adito Codesto Giudice di Pace per ottenere il ristoro dei danni asseritamente subiti dallo stesso a seguito di un sinistro stradale occorso in data 28.04.2016, alle ore 21, in Modugno, alla intersezione tra la Via X marzo e la Via salvo D'Acquisto.

In particolare, si legge nell'atto di citazione, " l'odierno attore, nelle predette circostanze di tempo, luogo e spazio, alla guida della sua autovettura Lancia Delta tg. ED 230 HS, percorreva la Via X Marzo, giunto all'intersezione con la Via Salvo D'Acquisto, nel mentre effettuava la manovra di svolta a sinistra per

immettersi su quest'ultima via, andava ad impattare con la ruota posteriore sinistra e la parte meccanica annessa contro il cordolo che delimita la pista ciclabile ivi presente”.

In conseguenza di tanto, ritenuta la responsabilità del Comune odierno convenuto, viene formulata una richiesta risarcitoria di € 2.682,54 , oltre Iva, per i danni alla parte meccanica dell'autovettura, nonché € 190 per sostituzione di pneumatico.

Con il presente atto il Comune di Modugno contesta integralmente la pretesa rivolta nei suoi confronti, poiché infondata, in fatto e diritto, sotto diversi aspetti.

1. Infondatezza della domanda – comportamento colposo del danneggiato.

Parte attrice rivolge la pretesa risarcitoria nei confronti dell'Ente sulla base della responsabilità ex art. 2051 c.c. (da cose in custodia) ed ai sensi dell'art. 2043 c.c. omettendo, in tal modo, di qualificare giuridicamente la propria domanda poiché , a ben vedere, le due disposizioni indicate richiedono accertamenti del tutto differenti, sia sul piano eziologico, sia sul piano probatorio.

Va innanzitutto ricordato che, secondo le note regole generali, **il danneggiato da insidia stradale deve rigorosamente provare, oltre che lo stesso fatto storico ed il nesso causale tra il danno e l'evento, anche l'invisibilità e l'imprevedibilità dell'insidia.**

E ciò a prescindere dall'ormai oziosa diatriba in ordine all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., essendo determinante in ambedue le fattispecie la circostanza che in concreto il comportamento colposo del danneggiato sia idoneo ad interrompere in nesso eziologico. Il tutto, così come confermato da ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte oltre che dalla più attenta locale giurisprudenza di merito.

Ed infatti: *“In relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione*

all'incidenza causale del comportamento stesso - nella specie, la Corte ha escluso ogni responsabilità dell'ente, in quanto l'insidioso avvallamento che secondo il danneggiato era privo di idonea segnalazione e costituiva un pericolo per gli utenti della strada non era altro che un'ordinaria griglia per lo scarico delle acque piovane; non era quindi ipotizzabile la lesione dell'aspettativa alla regolarità del manto stradale. All'uomo sarebbe bastata l'ordinaria diligenza nel percorrere la strada per evitare la caduta (Cass. 30 gennaio 2012, n. 1310).

Ed ancora: "L'uso del bene demaniale in modo poco diligente è un fatto comunque idoneo ad escludere il nesso di causalità fonte di responsabilità per la p.a. dell'evento lesivo di cui il danneggiato sia rimasto vittima, atteso che sia nel caso in cui sia applicabile l'art. 2051 c.c., sia nel caso in cui la fattispecie vada ricondotta alla regola generale dell'art. 2043 c.c. il comportamento colposo del medesimo soggetto danneggiato - che sussiste sia nell'ipotesi di uso del bene demaniale senza la dovuta diligenza, sia nell'ipotesi di un affidamento soggettivo anomalo - esclude la responsabilità della p.a. se è idoneo ad interrompere il nesso eziologico (Tribunale di Bari Sez. III, 29/11/2010, n. 3567).

In altre parole, la stessa applicazione dell'art. 2051 c.c. non comporta alcun automatismo risarcitorio, nel senso che, una volta che il danneggiato abbia provato l'esistenza dell'anomalia del bene ed il nesso di causalità tra l'anomalia e il danno, si debba ipso facto inferirne la responsabilità della pubblica amministrazione e accordare la tutela risarcitoria, imponendosi invece anche l'indagine sulla condotta dello stesso danneggiato, giacchè l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. non si spinge fino al punto di attribuire al proprietario o custode del bene la responsabilità di ogni e qualsiasi danno provocato dal medesimo bene, bensì soltanto di quelle conseguenze dannose cagionate da una fonte di pericolo non visibile e non evitabile da parte dell'utente, il quale è invece gravato, in forza del generale principio di auto-responsabilità, dall'obbligo di adottare una condotta prudente ed attenta, ovverosia è tenuto ad impiegare l'ordinaria diligenza nell'uso del bene pubblico, affinché tale uso non costituisca fonte di danno, in particolar modo all'incolumità personale. Una diversa interpretazione dell'art. 2051 c.c., del resto, porterebbe all'estrema e del tutto inaccettabile conseguenza di imputare al custode anche i danni derivanti dal fatto stesso della vittima, la quale abbia tenuto, in una situazione di fatto che richiedeva una maggiore prudenza e attenzione, una condotta distratta,

imprudente o avventata, e ciò per il solo fatto che l'evento dannoso si è realizzato lungo la pubblica strada (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5445/06).

Orbene, nella fattispecie concreta, la domanda risarcitoria risulta già *in re ipsa* connotata da una evidente condotta colposa della controparte.

Inoltre, sotto tale profilo, l'attore ha completamente eluso l'onere probatorio a suo carico, essendosi limitato ad affermare *sic et simpliciter* di aver patito un danno e **descrivendo il sinistro in questione in maniera a dir poco approssimativa e generica**: il che è già indice di infondatezza della domanda.

E tuttavia, nonostante la rilevata genericità, dalla stessa avversa versione dei fatti nonché dalle fotografie agli atti, effettuate dal perito all'uopo incaricato dall'Ente, nonché dalla stessa relazione peritale conclusiva, (doc.2.), emerge senza ombra di dubbio che il sinistro in questione – se dimostrato nella sua verificaione – è stato causato da comportamento imperito, imprudente e disattento tenuto nell'occasione dallo stesso sig.Lepore.

Mancano del tutto, infatti, **i requisiti dell'invisibilità e della imprevedibilità della pretesa insidia**.

In primo luogo, infatti, parte attrice lamenta la responsabilità dell'ente per omessa manutenzione del tratto stradale interessato, o ,meglio, del cordolo delimitativo della pista ciclabile.

Però, dalle verifiche effettuate dal perito incaricato dall'Ente (Doc.3 - da n. 1 a n. 17) si rileva agevolmente che la basola delimitatrice della pista ciclabile, prevista obbligatoriamente dal vigente codice della strada , è in perfetto stato di manutenzione, oltre ad essere perfettamente visibile agli utenti della strada, non costituendo in alcun modo un'insidia imprevedibile ed inevitabile.(vedi doc.3 – foto 8)

Parte attrice, sul punto, tenta di invertire l'onere della prova a suo carico, come innanzi già rappresentato, non potendo, in realtà, fornire alcun elemento probatorio della invisibilità ed imprevedibilità della presunta insidia, avendo l'ente convenuto assolto a tutti gli oneri previsti dal vigente codice della strada in merito alla segnalazione delle piste ciclabili

Inoltre, dalle dimensioni della stessa, in altezza, risulterebbe infondata la richiesta risarcitoria anche con riferimento all'entità, in particolar modo avendo riguardo alla parte meccanica, il cui danneggiamento risulterebbe incompatibile con l'altezza della basola *de qua* (vedi doc.3 – foto n. 3 e n. 11).

Il luogo interessato dal sinistro, poi, risulta dotato di impianto di illuminazione, per l'intero tratto stradale (vedi doc.3 – foto 4,), ragion per cui non può trovare

ingresso alcuno, poiché documentalmente smentita, la circostanza secondo cui la strada interessata fosse priva di illuminazione .

In esito all'istruttoria espletata, quindi, il sinistro *de quo* non può essere assolutamente imputato all'Ente convenuto, bensì unicamente alla condotta colposa del soggetto attore, atteso che la pista ciclabile risulta, nella sua installazione e manutenzione, compreso il cordolo di delimitazione della medesima, conforme alle prescrizioni del codice della strada.

Dalla documentazione fotografica, infine, emerge con sufficiente chiarezza come il luogo del sinistro è una strada di notevole estensione ed il tratto interessato è di notevole ampiezza (vedi documentazione fotografica prodotta dall'Ente).

Inoltre, per quanto concerne la prevedibilità del pericolo, e la sua evitabilità, sono agevolmente ricavabili dalla stessa documentazione fotografica, da cui emerge l'ampiezza della sede stradale e la posizione rettilinea dello stesso.

Quasi superfluo concludere, ricordando che ogni utente della strada è gravato, in coerenza con il principio di autoresponsabilità di cui all'art.1227 c.c., dell'onere di attenzione nell'utilizzo della stessa strada. Di conseguenza, si reputa, verosimilmente e fondatamente, che il sinistro sia da addebitare esclusivamente alla condotta colposa del danneggiato.

2) ECCESSIVITA' DELLA DOMANDA

In via preliminare, sul punto, si eccepisce come la documentazione prodotta da parte attrice si riferisca ad un preventivo e non ad un documento contabile, quale fattura o equipollente; in secondo luogo, si eccepisce come, nel medesimo preventivo, risulti prevista e conteggiata la sostituzione della ruota, per la quale, però, lo stesso attore formula una richiesta ulteriore, per l'importo di € 190,00, allegando uno scontrino proveniente da un esercente di Palo del Colle, quando il sinistro è avvenuto in Modugno.

Inoltre, la data della sostituzione del pneumatico, cioè il 29.4.2016, sarebbe incompatibile con la descrizione dell'evento da parte dell'odierno attore.

Laddove il pneumatico, infatti, sarebbe “ scoppiato”, rendendo quindi impossibile proseguire la marcia.

In primo luogo, allora, risulterebbe difficile comprendere come abbia potuto effettuare la sostituzione del pneumatico presso un negozio di Palo del Colle, laddove il sinistro è avvenuto a Modugno; in secondo luogo come sia possibile ricorrere alla sostituzione di un pneumatico “ scoppiato” il giorno dopo il sinistro.

In ragione di tali elementi, decisamente contraddittori, si contesta integralmente sia la pretesa economica, sia la documentazione probatoria depositata da parte attrice a sostegno della propria pretesa.

Infine, con riferimento al presunto silenzio serbato dall'ente a seguito della notifica dell'invito alla stipula di negoziazione assistita, si eccepisce come, in data 23.1.2017 la CS& A Consulting Abbia riscontrato l'istanza rivolta all'Ente, rigettando la medesima per infondatezza.

Pertanto, il Comune di Modugno, *ut supra* rappresentato e difeso,

CONCLUDE

“Voglia l'On.le Giudice di Pace adito:

in via principale, rigettare la domanda di risarcimento avanzata dall'attore, in quanto infondata in fatto ed in diritto: con vittoria di spese processuali;

in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, dichiarare comunque l'eccessività di quest'ultima e, per l'effetto, ridurre correlativamente l'entità del risarcimento eventualmente dovuto dal Comune concludente: il tutto, con compensazione integrale delle spese processuali.”.

In via istruttoria, il Comune di Modugno:

preso atto delle richieste formulate da controparte si oppone all'espletamento della prova per testi e chiede espletarsi verifica dello stato dei luoghi, nonché della compatibilità tra i danni lamentati al veicolo e l'altezza del cordolo divisorio della pista ciclabile.

Con espressa riserva di ulteriore produzione documentale dovesse ritenersi utile ai fini di causa.

Allegati:

- 1) copia notificata atto di citazione ;
- 2) copia relazione peritale;
- 3) documentazione fotografica del perito di parte dell'Ente (foto da 1 a 17).

Modugno, 9 luglio 2019

Avv. Cristina Carlucci

